CAMERA DEI DEPUTATI N. **1985-A**

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 28 novembre 1996

(Relatore: **SALVATORE BIASCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali

Presentato il 25 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in discussione introduce modifiche normative relative all'applicazione dell'Iva sugli scambi intracomunitari, recependo la Direttiva Comunitaria 97/7/CE varata dal Consiglio di Europa il 10 aprile 1995. Ciò avviene in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1.

Associate a tali modifiche normative, e in coordinamento con esse, vengono, nell'articolo 2, proposte alcune semplificazioni, razionalizzazioni, variazioni di norme e puntualizzazioni di criteri interpretativi in materia di obblighi e imposizione indiretta negli scambi internazionali.

L'articolo 3 è stato aggiunto dalla Commissione Finanze all'originario disegno di legge e tratta di materia – sebbene anch'essa collegata con la necessità di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria – solo indirettamente inerente a quella centrale oggetto di revisione: riguarda infatti la parificazione degli oneri di bollo per i contratti stipulati da altri intermediari finanziari con quelli attualmente in vigore per gli istituti bancari.

Il presente disegno di legge, presentato dal Governo in data 25 luglio 1996, è riprodotto in ogni parola della relazione e dell'articolato da una proposta di legge presentata il 18 settembre 1996 che vede come primo firmatario l'onorevole Delmastro Delle Vedove, con le firme degli onorevoli Martinat, Zacchera, Rasi, Foti, Migliori, Landi, Brutti, Pasetto, assegnata alla Commissione finanze successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in discussione.

La materia principale su cui interviene il presente disegno di legge riguarda:

l'esenzione dall'Iva dei beni per uso personale acquistati da non residenti nella comunità europea;

l'introduzione del criterio della committenza per le prestazioni di servizi eseguite su beni e materie prime temporaneamente inviati in altro Stato membro o da questo provenienti, con la individuazione dei criteri di territorialità che le disciplinano;

l'istituzione di depositi fiscali, senza pagamento di Iva, per beni provenienti o destinati ad altro paese della Comunità, con prerogative analoghe, per ciò che riguarda gli scambi intracomunitari, a quelle che hanno i magazzini doganali per gli scambi extracomunitari;

l'estensione all'acquisto di beni di investimento delle operazioni rientranti nel cosiddetto *plafond* derivante dalle « esportazioni dell'anno solare precedente »;

l'individuazione dell'ambito di applicazione della norma che disciplina la non imponibilità ai fini Iva nel settore delle navi, con riguardo a quelle destinate ad attivita commerciali o industriali.

La normativa sugli scambi intracomunitari è definitivamente entrata in vigore con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Con esso è stata recepita una direttiva comunitaria che regolava la tassazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, degli scambi all'interno della Comunità; transazioni che, con l'abolizione delle dogane, non potevano più essere considerate « esportazioni » o « importazioni » in senso tradizionale, ma « acquisto » o « cessione » di beni intracomunitari. La titolarità della riscossione delle imposte è in linea di massima collocata presso l'amministrazione del paese dell'acquirente dei beni, se soggetto di imposta, costituendo acquisti o cessioni intracomunitarie anche i movimenti di beni in esecuzione di contratto d'opera, appalto, e simili (contratti di perfezionamento).

Con la presente normativa, al comma 2 dell'articolo 1 (la presentazione della legge è qui trattata in ordine logico) la normativa riferita ai contratti d'opera (incluse le perizie) su beni temporaneamente introdotti nello Stato (o da questo inviati in altro Stato membro) non qualifica più tali fattispecie come acquisto o cessione intracomunitaria ma come una prestazione di servizio, la cui disciplina agli effetti della territorialità è definita sulle orme di quella già prevista per i trasporti intracomunitari. La nuova normativa considera quindi come eseguiti nel Paese del committente il montaggio, l'assemblaggio e il perfezionamento di cui sono oggetto materie prime e beni spediti dal committente, nell'ipotesi in cui tali operazioni sono eseguite in altro Stato membro: la conseguenza pratica è di esentare il prestatore dalla fatturazione con l'Iva nei confronti del committente. Di conseguenza, le prestazioni di servizio saranno autofatturate da chi le acquista, applicando il proprio regime nazionale, alla stregua di ciò che avviene per gli acquisti comunitari di merci. Ovviamente vale il viceversa per prestazioni di servizio eseguite da un prestatore italiano su merci comunitarie. Lo scopo pratico di questa norma è di evitare l'accumulo di crediti di imposta presso l'amministrazione del soggetto prestatore del servizio.

In conseguenza di questa impostazione riguardante la territorialità delle suddette prestazioni di servizio (incluse le perizie) tra soggetto di imposta italiano e soggetto di altro Stato [lettera *b)*] vengono abrogate [lettere *a)* e *d)*] le disposizioni che assimilavano ad « acquisti » e « cessioni » comunitarie (le prime soggette all'Iva e le seconde non imponibili) il ricevimento o la consegna di merci in conseguenza dell'esecuzione di contratti d'opera rispetto ai quali un soggetto passivo di imposta italiano poteva trovarsi, rispettivamente come committente o prestatore, in transazione con un soggetto passivo di imposta residente nella Comunità. Si ricorda che nel contratto d'opera il committente fornisce i beni o le materie prime oggetto del perfezionamento.

La norma si applica anche alle riparazioni di mezzi di trasporto utilizzati a fini strumentali in un paese comunitario diverso da quello del soggetto passivo d'imposta.

In conseguenza dell'impostazione della presente legge relativamente alle prestazioni d'opera (vale a dire l'introduzione del criterio della committenza), vengono abrogate le disposizioni che facevano riferimento ad altro criterio [articolo 2, lettera *m)* del presente disegno di legge].

Le lettere *c), e), f), g)* e *h)* (fino all'ultimo periodo escluso) del comma 2 dell'articolo 1 contengono disposizioni di coordinamento formale.

Alla lettera *i)* viene prevista l'altra importante innovazione di questo disegno di legge: l'istituzione dei depositi fiscali a fini Iva.

In estrema sintesi, viene consentito, in sostanza, che una serie di operazioni, poi specificate al comma 4 del nuovo articolo 50-*bis*, siano effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ma la movimentazione delle merci, in termini di passaggi di proprietà, manipolazioni, o qualsiasi servizio incorporato, incluso lo stoccaggio, va naturalmente registrata. Il pagamento del tributo avverrà al momento dell'estrazione da detti magazzini, chiunque ne sia l'autore. Ai commi 1, 2 e 3, l'articolo aggiunto 50-*bis* definisce chi ha titolo a gestire i magazzini fiscali a fini Iva e chi nell'Amministrazione finanziaria ha responsabilità di autorizzare e revocare le autorizzazioni.

Il comma 4 stabilisce le operazioni che possono avvenire senza pagamento dell'imposta, il comma 6 disciplina le modalità di estrazione ed i commi 5, 7 e 8 contengono le disposizioni sul controllo dei magazzini e le responsabilità.

I commi 1 e 2 dell'articolo 50-*bis*, oltre a stabilire chi è abilitato a gestire magazzini generali e a disciplinare il riconoscimento dei depositi fiscali già esistenti per i prodotti soggetti ad accise e dei depositi doganali, porti franchi e magazzini generali, stabiliscono che comunque possono essere abilitati a gestire depositi Iva anche soggetti che riscuotono la fiducia dell'am-

ministrazione preposta. Depositi per conto terzi possono essere gestiti da determinati tipi di società, le quali peraltro devono avere una specifica dotazione di capitale proprio; quando i depositi sono gestiti dal destinatario della merce tale limitazione non opera.

In entrambi i casi la movimentazione dei beni (inclusa quella relativa al cambio di proprietà degli stessi) va seguita con annotazioni in apposito registro.

Le operazioni che possono avvenire senza pagamento dell'Iva sono elencate al comma 4. Esse non richiedono una particolare illustrazione in sede di relazione. Su due punti vale tuttavia la pena di attirare l'attenzione. Le operazioni di cui alla lettera *d)* riguardano beni generalmente trattati nelle borse merci, oggetto possibile di molti passaggi di proprietà durante il deposito. Le operazioni di cui alla lettera *h)* riguardano le prestazioni di servizio, incluse le manipolazioni e i perfezionamenti consentiti nei depositi doganali; si intende che le prestazioni d'opera, che avvengono in tali magazzini, e lo stesso servizio di stoccaggio rimangono definitivamente senza applicazione di Iva se i beni sono estratti per una destinazione estera. Un emendamento accolto in Commissione prevede che per un tempo limitato (massimo 60 giorni) e, salvo registrazione, i beni già immessi possano essere poi oggetto di prestazioni anche fuori dal magazzino fiscale, purché ciò avvenga nello stesso perimetro dello stabilimento del gestore e in locali nella sua disponibilità.

Il resto delle disposizioni in materia di magazzini fiscali non hanno bisogno di illustrazione. Va segnalata, però, la semplificazione che viene introdotta in materia di rappresentanza fiscale (comma 7 dell'articolo 50-*bis*): il soggetto passivo estero che utilizzi tali magazzini può, se non ha altre necessità, far ricorso al gestore degli stessi come rappresentante fiscale, per le sole adempienze inerenti ad operazioni intracomunitarie riguardanti i beni introdotti nei depositi. Il gestore risponde in solido per ogni irregolarità nelle operazioni (comma 8).

I riferimenti che apparivano nella normativa precedente, relativi ai depositi autorizzati fino all'entrata in vigore della presente normativa il cui regolamento, in pendenza delle disposizioni comunitarie, non è stato mai pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* vengono, di conseguenza, abrogati [articolo 1, comma 1, lettera *b)*; articolo 1, comma 2, lettera *h)*, ultimo periodo]. In particolare, i beni in libera pratica e destinati ad essere immessi in depositi non doganali non sono più in sospensione d'imposta, ma in esenzione di imposta [articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *b)*]. Nell'articolo 1, comma 3, vengono comunque fatte salve le operazioni legittimamente compiute relative ai depositi in essere all'entrata in vigore della presente legge. Un emendamento al testo originario, approvato dalla Commissione, comprende nella sanatoria le operazioni su beni comunque annotati nel registro di carico e scarico.

In altri due campi diversi intervengono modificazioni della precedente normativa sugli scambi intracomunitari.

La presente legge assimila a cessioni intracomunitarie le cessioni effettuate dai produttori agricoli in regime speciale. Costoro erano tenuti all'applicazione dell'Iva con recupero a carico degli acquirenti identificati in altri Stati membri, i quali, quindi, dovevano richiedere il rimborso presso l'amministrazione dello Stato. La presente disposizione allinea quindi gli acquisti effettuati da tali soggetti comunitari alla casistica generale – e semplifica quindi le operazioni – riconoscendo alle corrispondenti cessioni la non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie e, nel contempo, la possibilità di recuperare l'imposta non addebitata al cessionario comunitario.

In secondo luogo, viene stabilito [articolo 1, comma 1, lettera *a)*] che possano beneficiare dello sgravio dell'imposta assolta in Italia, i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea, per acquisti di beni di importo complessivo, Iva compresa, superiore a lire trecentomila. Inoltre, vengono previsti limiti temporali entro i quali, rispettivamente, i beni devono essere trasportati fuori dall'Unione

europea (tre mesi successivi all'acquisto) ed entro i quali deve essere restituita al cedente nazionale la fattura, vistata dall'Ufficio doganale di uscita dall'Unione (quattro mesi successivi all'acquisto).

Nell'articolo 2 la Commissione ha inserito, al comma 1, una serie di riformulazioni volte al coordinamento formale, necessarie ad adeguare la normativa sugli scambi internazionali alle modifiche introdotte nell'articolo 1 o ad altre normative già approvate.

In particolare alla lettera *b),* numero 1, si raccorda la normativa sulle cessioni all'esportazione con la recente abolizione della bolla di accompagnamento per la maggior parte dei beni viaggianti, prevedendosi che la vidimazione dell'ufficio doganale può essere apposta sul documento di trasporto previsto dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini della fatturazione differita.

La lettera *c),* il cui testo è stato riformulato in Commissione per una maggiore chiarezza, contiene un'importante innovazione, in quanto, in conformità alla sua *ratio*, estende la possibilità di utilizzo del *plafond* – meccanismo che consente agli esportatori di acquistare beni e servizi senza pagamento d'imposta – a tutti i beni acquistati per ragioni inerenti all'attività di esportazione, con la sola limitazione dell'acquisto dei fabbricati e delle aree edificabili. Per quanto riguarda la prestazione dei servizi, la norma non fa che confermare precedenti orientamenti espressi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ribadite più volte dall'Amministrazione. La conseguenza pratica di questa norma è di evitare l'accumulo di crediti d'imposta in capo agli esportatori di beni e servizi.

L'introduzione della norma produce correzioni di coordinamento in altre norme degli articoli 8-*bis* e 9 del precedente disposto di legge [lettera *c)*, numero 2, e lettera *d)* dell'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge].

Altri interventi di coordinamento formale riguardano le lettere *a), e)* e *g)* dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il *plafond* cui gli operatori faranno riferimento è un *plafond* unico (comma 2 dell'articolo 2) che potrà essere utilizzato da coloro che effettuino contemporaneamente operazioni di diverso tipo assimilate a cessioni alle esportazioni; operazioni che avevano in precedenza un *plafond* sezionale. La norma mira a semplificare gli adempimenti degli operatori interessati e l'attività di controllo degli uffici.

Stesso scopo semplificatorio ha la norma successiva (articolo 3) relativa alla tenuta dei registri e alle annotazioni delle operazioni.

Il comma 4 dà un'interpretazione più aderente alla direttiva comunitaria alla casistica cui si riferiscono le cessioni di navi non imponibili ai fini Iva destinate all'esercizio di « attività commerciali ». E ciò dopo aver chiarito [articolo 2, comma 1, lettera *c),* numero 1 del presente disegno di legge], che la disciplina di non imponibilità, di cui all'articolo 8-*bis*, trova applicazione sempreché non risulti già applicabile, perché trattasi di operazione con l'estero, la disciplina di non imponibilità prevista nel precedente articolo 8. Nulla è innovato per quanto riguarda le provviste di bordo destinate a mezzi di trasporto privati (euromobili di turismo e nautica da diporto). Si specifica, infine, nel comma 4, che la disposizione relativa alle navi commerciali non agisce retroattivamente e non dà luogo a rimborsi nel caso in cui l'Iva sia stata corrisposta dall'acquirente sui beni in elenco.

Con le disposizioni dell'articolo 3, aggiunto dalla Commissione, viene rimossa una ingiustificata disparità di trattamento in materia di imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari che si è venuta a creare a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (cosiddetto decreto Eurosim).

Il predetto decreto, che ha recepito le Direttive comunitarie in materia di servizi di investimento, ha prescritto – pena la nullità – la forma scritta per i contratti

relativi ai suddetti servizi, i quali ora sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (e non più, come in passato, solo in caso di uso).

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e negli articoli 5 e 8 del citato decreto legislativo, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire 20.000 per ogni quattro facciate oppure ogni 100 righe del contratto; essa è dovuta altresì per ogni copia del contratto. Diverso è, invece, il regime applicato ai contratti relativi ai servizi di investimento redatti dalle banche, per i quali è prevista una particolare agevolazione ai sensi della nota 2-*bis* dell'articolo 2 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. L'imposta di bollo, infatti, è dovuta nella misura fissa di lire 20.000, indipendentemente dal numero delle facciate, delle righe e delle copie, per i contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari previsti dal titolo VI del Testo Unico delle norme in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). Conseguentemente si è determinata una discriminazione di non poco conto a danno degli intermediari finanziari diversi da quelli bancari (SIM, società, fiduciarie, imprese di investimento, agenti di cambio), tenuto conto che il costo del bollo per ogni nuovo contratto stipulato in regime non agevolativo viene stimato tra le 200 e le 330 mila lire. La norma introdotta dalla Commissione elimina questa anomalia.

Salvatore BIASCO, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge n. 1985, elaborato dalla VI Commissione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono coerenti con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali.

ART. 1

(Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

« ART. 38-*quater*. — *(Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea). – 1.* Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizza-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.

ART. 1

(Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **e successive modificazioni,** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

« ART. 38-*quater*. — *(Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea). – Identico »;*

zione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25. »;

b) all'articolo 67, primo comma, lettera *a)*, le parole: « ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato » sono soppresse e la lettera *e)* è abrogata;

b) all'articolo 67, **comma 1,** lettera *a)*, le parole: « ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato » sono soppresse e la lettera *e)* è abrogata;

c) all'articolo 69, primo comma, le parole: « all'interno del territorio doganale » sono sostituite dalle seguenti: « all'interno del territorio della Comunità ».

c) identica.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, **e successive modificazioni,** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, la lettera *a)* è abrogata;

a) identica;

b) all'articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

b) all'articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni

« 4-*bis*. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **e successive modificazioni,** le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui

sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato. »;

c) all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « le prestazioni di servizio, » e dopo le parole: « ai commi » sono inserite le seguenti: « 4-*bis*, »;

d) all'articolo 41, comma 2, la lettera *a)* è abrogata;

e) all'articolo 44, comma 2, lettera *b)*, le parole: « commi 5, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4-*bis*, 5, »;

f) all'articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: « commi 5, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4-*bis*, *5,* » e, allo stesso comma 5, la parola « *a),* » è soppressa;

g) all'articolo 47, comma 1, le parole: « lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *b)* »;

h) all'articolo 50, commi 1 e 3, le parole: « commi 5, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4-*bis*, 5 », nello stesso comma 1 le parole: « lettere *a)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *c)* »; nello stesso articolo 50, il comma 8 è abrogato;

i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

« ART. 50-*bis* — *(Depositi fiscali ai fini IVA) — 1.* Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati « depositi IVA », per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato. »;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) identica;

h) identica;

i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

« ART. 50-*bis* — *(Depositi fiscali ai fini IVA) — 1. Identico.*

b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono dettate le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salvo l'applicazione della lettera *i)* del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato a norma della medesima disposizione, un esemplare

2. Identico.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **e successive modificazioni,** un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato a norma della medesima

dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.	disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:	*4*. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;	*a) identica;*
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;	*b) identica;*
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;	*c) identica;*
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);	*d) identica;*
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;	*e) identica;*
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;	*f) identica;*
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;	*g) identica;*
h) le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative ai beni custoditi nei depositi IVA;	*h)* le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative a beni che possono essere custoditi **in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;**

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.	*i) identica.*
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.	*5. Identico.*
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui al successivo articolo 25 del medesimo	*6*. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e successive modificazioni**; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di

decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. Nel limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. »;

l) all'articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *a)*, si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. »;

m) all'articolo 58, il comma 2 è abrogato.

3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali e comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera *h)*, del presente articolo, effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

cui al successivo articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. Identico.

8. Identico ».

l) all'articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *a)*, si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **e successive modificazioni,** che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. »;

m) identica.

3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali **o** comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera *h)*, del presente articolo, **o comunque annotate sul registro di cui all'articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della finanze di cui all'articolo 50-*bis*, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, introdotto dal comma 2, lettera *i)*,**

	del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
ART. 2.	ART. 2.
(Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali).	*(Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali).*
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **e successive modificazioni,** sono apportate le seguenti modificazioni:
(vedi lettera b) *del presente comma)*	***a)*** all'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, dopo le parole: « a norma del primo comma » sono inserite le seguenti: « , lettera *a)*, »;
	***b)* all'articolo 8, primo comma:**
	1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « 6 ottobre 1978, n. 627 » sono aggiunte le seguenti: « , o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo »;
a) all'articolo 8, primo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:	**2)** la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:
« *c)* le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi o cessione di beni diversi dai fabbricati ed aree edificabili, inerenti all'attività di esportazione o a quella diretta a scambi intracomunitari, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni. »;	« ***c)* le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta »;**
b) all'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, dopo le parole: « a norma del primo comma » sono inserite le seguenti: « , lettera *a)*, »;	*(vedi lettera* a) *del presente comma)*

	c) **all'articolo 8-*bis*:**
	1) al primo comma, dopo le parole: « cessioni all'esportazione » sono aggiunte le seguenti: « , se non comprese nell'articolo 8 »;
	2) al secondo comma, le parole: « non ammortizzabili » sono sostituite dalle seguenti: « , diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, »;
	d) **all'articolo 9, secondo comma, le parole: « non ammortizzabili » sono sostiuite dalle seguenti: « , diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, »;**
c) all'articolo 17, **sono apportate le seguenti modificazioni:**	***e)*** all'articolo 17:
1) ai commi secondo e terzo, le parole: « lettera *g)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *f)* » e dopo le parole: « del primo comma » sono inserite le seguenti: « , lettera *a)*, »;	1) *identico;*
2) al secondo comma le parole: « secondo comma dell'articolo 53 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma dell'articolo 53 »;	2) *identico;*
d) all'articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:	***f)*** *identica;*
« Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-*quater* e 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. ».	
e) all'articolo 38-*ter*, primo comma, le parole: « lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: « lettera *d)* ».	***g)*** *identica.*
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-	2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-

legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8 primo comma, lettere *a),* e *b),* 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.

3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere *a)* e *b),* 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **e successive modificazioni,** delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.

3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, **comma 2**, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e successive modificazioni**.

4. Agli effetti di cui all'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

ART. 3.

(Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari).

1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-*bis* è sostituita dalla seguente:

« 2-*bis*. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000. ».

TABELLA

(prevista dall'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *d)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Descrizione dei beni	Codice NC
Stagno	8001
Rame	7402 7403 7405 7408
Zinco	7901
Nichel	7502
Alluminio	7601
Piombo	7801
Indio	ex 8112 91 ex 8112 99
Cereali	da 1001 a 1005 1006: unicamente il risone da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi	da 1201 a 1207
Noci di cocco noci del Brasile e noci di acagiù	0801
Altre frutta a guscio	0802
Olive	0711 20
Semi e sementi (compresi i semi di soia)	da 1201 a 1207
Caffé non torrefatto	0901 11 00 0901 12 00
Té	0902
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	1801
Zucchero greggio	1701 11 1701 12
Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	4001 4002
Lana	5101
Prodotti chimici, alla rinfusa	capitoli 28 e 29
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio)	2709 2710 2711 12 2711 13
Argento	7106
Platino (Palladio, Rodio)	7110 11 00 7110 21 00 7110 31 00
Patate	0701
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente	da 1507 a 1515

DDL13-1985A
Lire 1000